

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1146/2001 DEL CONSIGLIO  
dell'11 giugno 2001  
che istituisce misure restrittive nei confronti della Liberia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune del Consiglio 2001/357/PESC, del 7 maggio 2001, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 marzo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1343(2001), in appresso denominata UNSCR 1343(2001), in cui si dice seriamente preoccupato per il ruolo svolto dalle autorità liberiane nel conflitto in Sierra Leone.
- (2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che tutti gli Stati dovrebbero prendere le misure necessarie per impedire che vengano fornite alla Liberia assistenza o formazione tecnica per attività militari in relazione alla fornitura, fabbricazione, manutenzione o uso di armamenti e materiale bellico. Il 14 maggio 2001 il CSNU ha stabilito che le autorità liberiane non hanno ottemperato alle sue richieste. Dovrebbero quindi essere adottate le misure necessarie per impedire l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Liberia, indipendentemente dall'origine.
- (3) Dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato, e soprattutto per evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria che attui le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità comprende i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
- (4) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il Comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001), in particolare fornendogli informazioni.

- (5) Occorrerebbe prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre auspicabile che le sanzioni per violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Fatto salvo l'esercizio dei propri poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001) abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione sono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Sono vietate tutte le importazioni dirette o indirette nella Comunità di diamanti grezzi dalla Liberia, indipendentemente dall'origine.

2. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato 1 per allinearli alle eventuali modifiche apportate alla nomenclatura combinata.

*Articolo 3*

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il Comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001) ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1.

*Articolo 4*

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare riguardo alle violazioni e ai problemi di applicazione o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

*Articolo 5*

Il presente regolamento si applica indipendentemente dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, contratto, licenza o permesso firmati, stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

*Articolo 6*

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli

Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001 <sup>(1)</sup>.

2. Ciascuno Stato membro è competente ad avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, entità o organismo.

*Articolo 7*

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,
- a tutte le persone giuridiche, entità e organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento cessa di applicarsi l'8 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

## ALLEGATO I

**Diamanti grezzi di cui all'articolo 2**

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7102 10 00	Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati
7102 21 00	Diamanti industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7102 31 00	Diamanti non industriali, grezzi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7105 10 00	Residui e polveri di diamanti

## ALLEGATO II

**Lista delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2**

(da controllare ove necessario)

## BELGIO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement  
Egmont 1  
Rue des Petits Carmes 19  
B-1000 Bruxelles

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

- a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22)  
Tel. (32-2) 501 85 77
- b) Coordination de la politique commerciale (B.40)  
Tel. (32-2) 501 83 20
- c) Service transports (B.42)  
Tel. (32-2) 501 37 62  
Fax (32-2) 501 88 27

Ministère des affaires économiques  
ARE 4 o division, service des licences  
Avenue du Général Leman 60  
B-1040 Bruxelles  
Tel. (32-2) 206 58 16/27  
Fax (32-2) 230 83 22

Ministère des finances  
Trésorerie  
Avenue des Arts 30  
B-1040 Bruxelles  
Fax (32-2) 233 75 18

## DANIMARCA

Justitsministeriet  
Slotholmsgade 10  
DK-1216 København K  
Tel. (45) 33 92 33 40  
Fax (45) 33 93 35 10

Erhvervsfremme Styrelsen  
Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
DK-2100 København O  
Tel. (45) 35 46 60 00  
Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet  
Asiatisk Plads 2  
DK-1402 København K  
Tel. (45) 33 92 00 00  
Fax (45) 32 54 05 33

## GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)  
Frankfurter Straße 29-35  
D-65760 Eschborn

## GRECIA

Ministry of Foreign Affairs  
Ambassador Nikolaos Chatoupis  
Directorate A7  
Tel. (301) 361 00 12  
Fax (301) 361 00 96/645 00 49  
Zalokosta 1  
GR-106 71 Athens

Ministry of National Economy  
Secretariat-General for International Economic Relations  
Directorate-General for External  
Economic and Trade Relations  
Director Th. Vlassopoulos  
Tel. (301) 32 86 401-3  
Fax (301) 32 86 404

Directorate of Procedure of External Trade Directors:  
I. Tseros  
Tel. (301) 32 86 021/23  
Fax (301) 32 86 059

A. Iglessis  
Tel. (301) 32 86 051  
Fax (301) 32 86 094  
Ermou and Kornarou 1  
GR-105 63 Athens

#### SPAGNA

Ministerio de Economía  
Dirección General de Comercio e Inversiones  
Paseo de la Castellana, 162  
E-28046 Madrid  
Tel. (34) 913 49 39 83  
Fax (34) 913 49 35 62

#### FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
Direction générale des douanes et des droits indirects  
Cellule embargo — Bureau E2  
Tel. (33) 144 74 48 93  
Fax (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères  
Direction des Nations unies et des organisations internationales  
Tel. (33) 143 17 59 68  
Fax (33) 143 17 46 91

#### IRLANDA

Department of Foreign Affairs  
Bilateral Economic Relations Section  
76-78 Harcourt Street  
Dublin 2  
Ireland  
Tel. (353-1) 40 82 492  
Fax (353-1) 47 85 927

#### ITALIA

Ministero degli Affari esteri  
D.G.A.E.-Uff. X  
Roma  
Tel. (0039) 06 36 91 37 50  
Fax (0039) 06 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero  
Gabinetto  
Roma  
Tel. (0039) 06 59 93 23 10  
Fax (0039) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti  
Gabinetto  
Roma  
Tel. (0039) 06 44 26 71 16/06 84 90 40 94  
Fax (0039) 06 44 26 71 14

## LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères  
Direction des relations économiques internationales et de la coopération  
BP 1602  
L-1016 Luxembourg

## PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Directie Verenigde Naties  
Afdeling Politieke Zaken  
2594 AC Den Haag  
Tel. (31-70) 348 42 06  
Fax (31-70) 348 67 49

## AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten  
Abteilung II/A/2  
Landstrasser Hauptstraße 55-57  
A-1030 Wien

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr  
Oberste Zivilluftfahrtbehörde (OZB)  
Radetzkystraße 2  
A-1030 Wien

Österreichische Nationalbank  
Otto Wagner Platz 3  
A-1090 Wien  
Tel. (01) 40 420

## PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros  
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais — SPM  
Largo do Rilvas  
P-1399-030 Lisboa  
Tel. (351) 213 94 67 02  
Fax (351) 213 94 60 73

Ministério das Finanças  
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais  
Av. Infante D. Henrique, n.º 1 C 2.º  
P-1100 Lisboa  
Tel. (351) 218 82 32 40/41  
Fax (351) 218 82 33 99

## FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö  
PL 176  
FIN-00161 Helsinki

Utrikesministeriet  
PB 176  
FIN-00161 Helsingfors

## SVEZIA

Foreign Ministry  
ERS  
S-103 33 Stockholm  
Tel. (46) 8 405 10 00  
Fax (46) 8 723 11 76

## REGNO UNITO

Sanctions Unit  
United Nations Department  
Foreign and Commonwealth Office  
King Charles Street  
London  
SW1A 2AH  
Tel. (44-207) 72 70 36 39  
Fax (44-207) 72 70 14 73

---